

Avv. LIBORIO GRAZIOSO

Servizio Affari Legali IACP

BRINDISI

Via G. B. Casimiro, 27

BRINDISI

ARBITRATO

EDIL.SAR.TOM. c/I.A.C.P. Brindisi

Replica

per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP)
della Provincia di Brindisi

*****.

La Memoria del 9.4.1991, che qui si abbia per ripor
tata, depositata dall'Edil.Sar.Tom. non apporta ele
menti tali da ^{richiedere} ~~comportare~~ ulteriori argomentazioni
rispetto a quanto già rappresentato dallo IACP nel-
la propria Memoria dell'8.5.1991, che qui si abbia
per integralmente riportata e confermata.

Appare, pertanto, opportuno, procedere in questa oc
casione a puntualizzazioni derivanti dalla citata
Memoria, e documenti depositati, dell'Impresa seguen
do l'ordine da Essa dato:.

1) Quanto al quesito n. 1, nel confermare integral-
mente quanto esplicitato in proposito nella Memoria
IACP, si sottolinea l'irrilevanza della documentazio
ne prodotta dall'Impresa ("dati pluviometrici giorn
lieri del Servizio Idrografico di Bari del Min. LL.
PP. per il periodo ottobre '83 - maggio '84, confron
tati con quelli dello stesso periodo ottobre '82 -
maggio '83 e ottobre '81 - maggio '82") in quanto è
da considerarsi superata dalla Relazione geologica

dello Studio 3G, effettuata, nel sito dove dovevano eseguirsi i lavori, il 12 giugno 1984. Ad ulteriore conferma si esibiscono e depositano i dati pluviometrici, elaborati dallo stesso Servizio Idrografico Min. LL.PP., relativi all'intero anno 1984 e suddiviso per mesi (All.), dai quali si evidenzia la assoluta mancanza di piovosità relativa ai mesi di giugno, luglio e prima decade agosto del 1984, periodo nel quale vennero effettuate le dette indagini geognostiche, con relative risultanze, e certamente eseguiti gli scavi e buona parte delle fondazioni.

Ancora, a conferma, si esibisce e deposita copia della Relazione tecnica illustrativa "(All.), relativa ai calcoli delle strutture in cemento armato, redatta, il 26 luglio 1984, dal dott. Ing. Giovanni Valentini, incaricato dall'Impresa, e di sua fiducia, ai sensi dell'art. 32, p. 15, del Capitolato speciale di appalto, ed art. 4, cpv. b), del Disciplinare di appalto (già allegato agli atti), nella quale si evidenzia: "Fondazioni: il piano di posa delle strutture di fondazione dei fabbricati è costituito da un banco di terreno argilloso consistente, di notevole spessore, protetto da corrosioni di acqua di infiltrazione "(pag. 4)'.

2) quanto al quesito n. 2, nel confermare integralmente quanto esplicitato in proposito nella Memoria IACP, si sottolinea anche l'irrilevanza della documentazione probatoria depositata dall'Impresa, e mai prima prodotta allo IACP, consistente peraltro in semplici preventivi prezzi.

Pur ammettendo, comunque, per ipotesi, che sia stato utilizzato il cemento con indurenti, la mancata preventiva richiesta di autorizzazione e l'unanime giudizio tecnico espresso dalla D.L. e dalla Comm. collaudatrice dimostrano ampiamente l'inutilità dell'uso, nei lavori de quibus, di tali additivi rispetto al calcestruzzo previsto e di cui alla citata Relazione dell'Ingegnere calcolatore, che individuava il calcestruzzo da utilizzare in quello "della classe 250 per le fondazioni" (pag. 5, 3° rigo) e che avrebbe certo prescritto particolari accorgimenti se ve ne fosse stato bisogno.

Inoltre, dalla certificazione sulle caratteristiche del conglomerato cementizio impiegato nelle fondazioni, fornita dall'Impresa, ^{dal} al laboratorio CIEPI, esse risultano "non dichiarate" (Certificato n. 119391 dell'8.10.84, All.).

3) Per quanto riguarda il quesito n. 3, nel confermare integralmente quanto esplicitato in proposito nel

la Memoria IACP, si sottolinea anche l'irrilevanza della documentazione probatoria depositata dall'Impresa, mai prima prodotta allo IACP, consistente, peraltro, in una semplice "analisi di costo di mq. 1,00 di paratia stagna".

4) Per quanto riguarda il quesito n. 4, si conferma quanto esplicitato nella Memoria IACP, dove si è evidenziata l'infondatezza della domanda dell'Impresa.

In tale occasione, comunque, per puro scrupolo difensivo venivano evidenziati gli sviluppi dei calcoli dai quali si rilevava l'erroneità dei conteggi effettuati dall'Impresa, la quale con la Memoria, a conforto della sua richiesta, ha depositato una "perizia extragiudiziaria".

Si è, pertanto, ritenuto di dover procedere ad una verifica della detta perizia e raffronto con i conteggi effettuati dallo IACP e già depositati agli atti.

A tal proposito deve rilevarsi che nella perizia, a pag. 2, si dice che essa è stata redatta, nel verificare le superfici utili abitabili & quelle nette non residenziali sulla base di "quanto disposto negli artt. 7 ed 8 del D.M. 821 del 21.12.1978" (che si allega), il quale risulta superato dai successivi

decreti ed in particolare da quello, più volte citato dall'Impresa, del 24.3.1981, nella parte relativa alla individuazione delle superfici utili abitabili, dal cui novero si escludono, oltre i muri perimetrali e quelli interni, anche le "soglie di passaggio da un vano all'altro, gli sgiunci di parte e finestre (art. 8) (All.).

Va, inoltre, evidenziato che il D.M. applicabile ai lavori de quibus, localizzati dalla Reg. Puglia nel 1983 (All.), non è quello del 1981, ma quello del 24.4.1982 (All.): sulla base di esso, lo IACP, nello sviluppo dei suoi calcoli, (già depositati), ha evidenziato che il costo massimo di costruzione a mq. ammontava a £. 368.000.=, per le superfici abitabili, e £. 220.800 (60% di £. 368.000, giusta art. 7 del detto D.M.) per quelle non residenziali.

Detto questo nelle linee più generali si deve rilevare che:

A) per le superfici utili abitabili, che non formavano oggetto degli sviluppi elaborati e depositati dallo IACP, a differenza di quanto asserito nella perizia esse risultano:

- Fabbricato 1 (lotto 7 parz.): n. 8 alloggi x mq.

81,06 (rispetto a mq. 81,16) = mq. 648,48 (rispetto a mq. 649,28);

- Fabbricato 2 (lotto 8 parz.): n. 30 alloggi x mq. 88,09 (rispetto a 88,30) = mq. 2642,70 (rispetto a mq. 2649,00);
- per un totale complessivo di mq. 3291,18 (rispetto a mq. 3298,28), con una differenza di mq. 3,18 e non 10,28 (pag. 4 perizia).

Tali calcoli sono stati sviluppati dallo IACP con le modalità di cui al D.M. 1982 (analogo a quello del 1981, ma differente, come si è detto, da quello del 1978) e sono verificabili sui dati progettuali, che pure, per mera imprecisione, riportavano nel frontespizio le misure indicate nella perizia. Tanto perchè non si erano detratte le superfici occupate dai pilastri.

Essi sono sempre verificabili anche con contestazioni e misurazioni sul posto.

B) per le superfici nette non residenziali, rispetto a quanto asserito nella perizia ed in parallelo ai conteggi effettuati e depositati dalle IACP, esse risultano:

- 1) coincidenti per quanto riguarda: sala riunione (mq. 15,52); deposito IACP (mq. 15,52); centrale termica (mq. 35,88); porticati (mq. 50,49);
- 2) non coincidenti per quanto riguarda: a) balconi e verande: nella perizia essi risultano essere

in numero maggiore che nella realtà e nel progetto. Più in particolare in perizia risultano essere 108 per un totale di mq. 478,80, mentre in effetti, come risulta dagli sviluppi IACP depositati, essi sono 76 per un totale di mq. 379,20; b) cavedi: si riscontra l'esattezza del risultato della perizia rispetto a quelli depositati dallo IACP (mq. 145,16), che quindi si intendono rettificati in mq. 153,56; c) vano ascensore: nella perizia i mq. risultano essere superiori (mq. 18,43) rispetto alla realtà ed al progetto (mq. 13,95), perchè è stato considerato lo spessore delle murature; d) cavedi terrazzo: nella perizia i mq. risultano essere superiori (34,56) rispetto alla realtà ed al progetto (31,80), perchè i cavedi del lotto n. 8 sono stati considerati più larghi e lunghi, rispettivamente di 5 cm. e 20 cm.; e) sala macchina ascensore e torrino: nella perizia i mq. risultano essere superiori (mq. 99,60) rispetto alla realtà ed al progetto (mq. 47,04), poichè sono stati inseriti nuovamente i vani scala, già considerati nell'apposita voce. Infatti i torrini fanno parte del volume tecnico dell'intera scala. Inoltre le sale macchine sono state conteggiate in n. 2 (per mq. 21,12) anzichè

in n°. 4 (che rappresentano i mq. 47,04 evidenzia
ti dallo IACP); f) garages; si riscontra, dai
conteggi effettuati dall'Istituto e depositati,
una superficie leggermente superiore (mq. 597,61)
rispetto a quella della perizia (mq. 597,14); g)
androne scala: si riscontra l'esattezza del ri-
sultato della perizia rispetto a quelli deposita
ti dallo IACP (mq. 37,62), che, quindi, si inten-
dono rettificati in mq. 39,15; h) centrale idri-
ca: si riscontra l'esattezza del risultato della
perizia rispetto a quelli depositati dallo IACP
(mq. 56,12), che, quindi, si intendono modifica-
ti in mq. 54,61; i) vano scala: si riscontra la
esattezza del risultato della perizia rispetto
a quelli depositati dallo IACP (mq. 51,36), che,
quindi, si intendono rettificati in mq. 51,12.

3) Le superfici non residenziali, comprese anche
quelle non conteggiate nella perizia, risultano,
pertanto, a parziale modifica dei conteggi già
depositati dallo IACP essere mq. 1498,67 (rispet-
to ai precedenti 1502,14), con una eccedenza ri-
spetto agli standards di mq. 19,07 e non 164,78
rilevati in perizia.

C) In totale, quindi, fra superfici residenziali e
non residenziali si ha una differenza, rispetto

agli standards di mq. 22,25 (3,18 + 19,07).

Concludendo sul punto va evidenziato inoltre che la Impresa nel quesito ha quantificato i costi in lire 360.000.= al mq. non differenziando fra superfici residenziali e quelle non residenziali, che, invece, come detto più sopra vanno quantificate rispettivamente in £. 368.000.= mq. e £. 220.800.= per un totale, dunque, di £. 5.380.896.= $(368.000 \times 3,18 + 220.800 \times 19,07)$.

Si contesta, comunque, qualora fosse necessario, anche il calcolo degli interessi richiesti.

5) Per quanto riguarda i quesiti nn. 5 e 6, si conferma quanto osservato nella Memoria IACP e si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativa documentazione prodotta dall'Impresa, per la prima volta, in sede di deposito della

sua Memoria, con le quali vengono resi noti gli operai che hanno effettuato la guardiana diurna, sono ~~in~~influenti in quanto non provano la sussistenza della qualifica di guardia particolare giurata.

Va, altresì, evidenziato che tali operai risultano essere stati assunti nel marzo 1986 con le qualifiche di muratore/OQ e Aiuto Gruista/OQ, e non certo come guardine particolari giurate. Inoltre, in precedenza, non è stato mai chiarito dall'Impresa con

chi avesse effettuato la guardiania: il che avrebbe potuto comportare gli opportuni chiarimenti in merito ed eventuali riconoscimenti, se si fosse dimostrata la legittimità delle richieste, come avvenuto per il rimborso della guardiania notturna. Quanto detto esclude, pertanto, che possano essere riconosciute, per tale causale, oltre che le somme, ~~anche~~ interessi, a qualsiasi titolo su tale voce, pure nella misura del tasso legale.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di £ i re 56.277'.361'.= per manutenzione, anch'essa va decisamente respinta.

In proposito va rilevato che essa è stata formulata in tal senso, per la prima volta e modificando addirittura la somma richiesta in sede di Atto di significazione e diffida e di Atto introduttivo dell'arbitrato, dove era stata quantificata in £.3'.472'.718, comprensive anche della guardiania diurna.

Per puro scrupolo difensivo si ritiene comunque di dover rilevare che l'Impresa, a giustificazione della sua richiesta, ha depositato dichiarazione ex legge n°. 15/1968 e buste paga relative al periodo 21'.12.1985 sino al 2'.4.1987.

Il periodo in contestazione è, invece, solo quello relativo al marzo 1986, e più precisamente dall'1.

3.1986 al 20.3.1986, data di consegna degli alloggi al Comune di Latiano.

Va, altresì, rilevato che, anche a voler considerare le retribuzioni evidenziate al lordo delle ritenute di legge, non si raggiunge la cifra richiesta, nella quale risulta compresa anche la busta paga, relativa al mese di marzo 1986, del sig. Locorotondo Nicola, già esibita per la guardiania. Ed ancora va evidenziato che viene depositata una fattura, del 6.3.86, della Ditta Chionna, per un importo totale di L. 5.518.000.=, per pitturazione di 304 telai e mq. 956 di infissi, relativa a "Lavori eseguiti su Vs. Cantiere "Costruzione di Case Popolari" di Latiano, zona 167, di cui al contratto di appalto del 28.8.1985, reg. a Ostuni il 2.9.85 al n. 808, vol. 99, Mod. II, Serie A": la quale dizione e fattura lascia no perplessi circa il contratto stesso, che certo non è quello intercorso fra IACP e Ditta Edil.Sar. Tom., e circa la natura dei lavori in quanto sembra che telai ed infissi non erano stati in precedenza, e nei tempi dovuti, pitturati. Oltre alla considerazione che certamente, come si evince dalla stessa data della fattura trattasi di lavori eseguiti antecedentemente al periodo in considerazione e comunque esulanti dalla manutenzione in oggetto.

Come anche vanno respinte le richieste di somme per smobilizzo cantiere, onere ricadente direttamente sull'impresa ai sensi dell'art. 32, p. 6, del Capitolo speciale, e di "spese varie" non meglio precisate.

Concludendo sul punto deve confermarsi l'ininfluenza ed infondatezza di tutta la documentazione prodotta, anche sotto il profilo probatorio, e delle richieste avanzate per la prima volta, peraltro, in sede di Memoria, ed a modifica radicale delle richieste precedentemente avanzate.

6) Per quanto riguarda i quesiti nn. 7 ed 8 si conferma quanto asserito nella Memoria IACP e si contesta, in subordine, per quanto detto nel citato atto e più sopra, anche l'entità degli interessi evidenziati e la decorrenza data agli stessi.

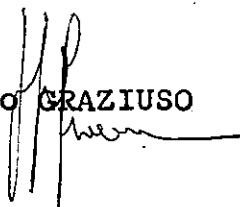
7) Si allega al presente atto copia verbale di consegna lavori e di ultimazione degli stessi come da richiesta dell'Impresa, evidenziando che l'ulteriore documentazione domandata è stata già depositata dallo IACP e, si precisa, non era mai stata richiesta in precedenza come sostenuto a pag. 3 della Memoria Edil.Sar.Tom.

Con ogni più ampia riserva anche in ordine a deposito di ulteriori memorie e documentazione e richieste

mezzi istruttori.

Brindisi, 28.5.1991.

Avv. Liborio GRAZIUSO



Si allega: copia verbale consegna lavori; copia verbale ultimazione lavori; copia Annali Idrografici 1984; copia Relazione Tecnica illustrativa delle strutture; copia certificato Giepi n. 119391/1984; copia D.M. 21.12.1978; copia D.M. 24.3.1981; copia D.M. 24.4.1982; copia nota Reg. Puglia 7166/1983;
Copia verbale esistenza e consegna provvisoria al Comune di Fabbriate.